

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1432)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELIZZO, COLELLA e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1970

Modifica alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica venne istituito con legge 5 luglio 1952, n. 989. Per la sua prima costituzione venne consentito il transito, a domanda, di ufficiali appartenenti al ruolo naviganti normale. Esaurita questa prima operazione, dalla stessa legge limitata nel tempo, vennero banditi, con la gradualità imposta da un razionale principio organico e suggerita dalla necessità di operare una rigorosa selezione tra i concorrenti, concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo in detto ruolo. I primi ufficiali immessi a seguito di concorso ebbero anzianità di nomina in servizio permanente effettivo 14 giugno 1956.

Ai concorsi parteciparono, secondo le disposizioni tuttora in vigore, ufficiali inferiori piloti di complemento e sottufficiali piloti. Avvenne così che negli anni 1964, 1965 e 1966, per mancanza di capitani aventi i requisiti voluti dalla legge per la valuta-

zione al grado di maggiore, non vennero effettuate promozioni ed ai sensi del secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, le promozioni non effettuate avrebbero dovuto essere riportate all'anno successivo sino a quando fossero state interamente utilizzate.

L'Amministrazione della difesa, preoccupata di non poter effettuare una scelta per il numero dei capitani da scrutinare, inferiore a quello delle promozioni da effettuare, predispose un disegno di legge (tramutato poi in legge 27 ottobre 1963, n. 1431) con il quale, in deroga al secondo comma dell'articolo 47 su menzionato, le promozioni non effettuate in un anno nel numero previsto dalla tabella allegata alla legge del 1955 n. 1137 non vennero più portate in aumento a quelle dell'anno successivo sino al 31 dicembre 1967 e quindi in pratica si dovettero considerare perdute.

Con il passare degli anni la consistenza degli ufficiali inferiori del ruolo naviganti

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

speciale si è irrobustita ed in detto ruolo oggi figurano ufficiali che hanno un rilevante periodo di servizio prestato prima come ufficiali di complemento e successivamente come ufficiali in servizio permanente effettivo. Va rilevato in proposito che essi, già vicini alla promozione al grado di capitano nel complemento, hanno dovuto rinunciare al grado già conseguito per essere nominati in servizio permanente effettivo quali vincitori di apposito concorso con il grado di sottotenente.

In particolare oggi esistono n. 143 capitani in ruolo su un organico di 210 unità e per loro comincia ad essere pesante il ristagno nella carriera che diventerebbe insopportabile qualora si dovesse procedere ad effettuare le promozioni al grado di maggiore nel numero stabilito dalla tabella (10 promozioni in un anno ed 11 promozioni nell'anno successivo). L'ultimo capitano oggi in ruolo dovrebbe aspettare circa 14 anni.

Se poi si considera che coloro i quali pur partecipando al concorso per la nomina in servizio permanente effettivo non superano la prova (essi sono rimasti tutti in servizio per la nota carenza di ufficiali piloti) hanno potuto proseguire nella carriera nel complemento (i vincitori invece ritornano al grado iniziale della carriera) e rivestono oggi il grado di maggiore o di tenente colonnello, la situazione dei capitani del ruolo naviganti speciale si rileva deprimente, per cui si impone una adeguata ed equa risoluzione. Trattasi di ufficiali che totalizzano molti anni di servizio con migliaia di ore di volo, che non sono più tanto giovani e sul cui fisico l'usura della gravosa professione ha inciso profondamente. La loro critica situazione, nel vedersi ancora con il grado di ufficiale inferiore, che li abbatte nello spirito e li deprime nel morale, deve essere affrontata con un provvedimento

legislativo a carattere eccezionale e transitorio per una sua idonea soluzione.

A ciò tende il presente disegno di legge che peraltro:

a) riconosce un giusto e dovuto trattamento agli interessati;

b) mantiene invariato il meccanismo dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo naviganti speciale;

c) non comporta oneri finanziari data la situazione organica nel grado di maggiore in cui i presenti in ruolo sono inferiori al numero stabiliti dall'organico,

d) consente di recuperare le promozioni previste dalla legge e che non poterono essere effettuate negli anni 1964, 1965 e 1966 per i motivi sopra rappresentati.

Il disegno di legge prevede:

a) il raddoppio delle promozioni da capitano a maggiore nel ruolo naviganti speciale negli anni 1970, 1971 e 1972;

b) il raddoppio della aliquota di valutazione per il solo anno 1970.

Il presente correttivo, pur tenendo conto dei superiori interessi dell'Amministrazione della difesa, soddisfa in parte le aspettative degli ufficiali che vedono così ridursi il tempo occorrente per il conseguimento del grado di maggiore, nel quale peraltro esistono numerose vacanze (n. 19 maggiori su un organico di n. 52) mai ricoperte, e rafforza il morale dei quadri, morale che è fattore principale della solidità, delle elevate prestazioni e della disciplina di una forza armata. È doveroso porlo in essere in favore di ufficiali che hanno ben meritato e della cui zelante, appassionata attività si sono avvalse, in maniera notevole, la ripresa postbellica dell'Arma aeronautica e la sua attuale efficienza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per gli anni 1970, 1971 e 1972 il numero delle promozioni fisse stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è raddoppiato.

Art. 2.

Per completare le promozioni per l'anno 1970 di cui all'articolo 1, si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i capitani in ruolo compresi nell'aliquota già determinata al 31 ottobre 1970, giudicati idonei e non iscritti in quadro, e di tanti altri capitani quanti sono stati quelli compresi nella aliquota stessa per la prima volta.